



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 9/2010

OGGETTO : Comune di Torino. Progetto di installazione di impianto di betonaggio mobile in strada Bellacomba n. 140. Orientamenti ed indirizzi in merito alla procedura di atto unilaterale d'obbligo, da parte del proponente, propedeutico a stipula di convenzione ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis del P.R.G. della Città di Torino.

L'anno duemiladieci addì venticinque del mese di gennaio alle ore 20,30 regolarmente convocata, si è riunita presso la sede legale la Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
BEVIONE PIERGIORGIO	X	
FINA ERNESTO		X
GALLINA LUIGI	X	
LORINI UMBERTO	X	
ROLLE GIOVANNI	X	

Assiste il dott. Roberto Damilano, funzionario vicario della Direzione, con mansioni di Segretario dell'Ente di gestione.

Il Presidente Piergiorgio Bevione, riconosciuto il numero legale per l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno, procede al relativo esame.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udita la relazione del Presidente;

Premesso che

La Società Beton di Torino, con nota inviata direttamente all'Ente parco (prot. di ricevimento n. 2556 del 03/08/2009), aveva chiesto un parere preliminare in merito alla possibilità di installazione di un impianto mobile di betonaggio presso il sito di Torino in Strada Bellacomba n. 140, con proposta di stipulazione di una convenzione con la Città di Torino e l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis delle N.d.A. del P.R.G. .

L'Ente di gestione, con nota prot. 955 del 04/08/2009, aveva espresso un primo parere preliminare evidenziando che, pur non essendo l'impianto di betonaggio compreso nelle condizioni ammesse dal Piano d'Area per il sito in questione, era condivisibile il percorso procedurale proposto dalla Società, ossia il convenzionamento ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis delle N.d.A. del P.R.G. e il contestuale recupero dell'area attraverso un progetto di riqualificazione ambientale. L'Ente parco avrebbe quindi potuto esprimere un proprio parere, a seguito di presentazione di un progetto definitivo relativo al recupero dell'area, comprensivo tra l'altro di un piano di manutenzione almeno quinquennale.

Successivamente la Società richiedente trasmetteva un progetto di maggiore dettaglio di "installazione di impianto mobile di betonaggio ed interventi di compensazione ambientale in località Cascina Bellacomba" (prot. di ricevimento n. 2650 del 14/08/2009). A seguito di esame della pratica in sede di commissione urbanistica, con nota prot n. 1098 del 31.08.2009 erano state espresse le seguenti osservazioni:

1. Caratteri dell'intervento

Richiesta di installazione di un impianto per la produzione di calcestruzzo in località Cascina Bellacomba.

Nel dettaglio si prevede la realizzazione dei seguenti interventi e titolo di compensazione ambientale.

1. posa di impianti di produzione del calcestruzzo funzionali al ciclo produttivo esistente di trattamento e commercializzazione di inerti. L'impianto sarà costituito da elementi modulari, che consentono di passare rapidamente dalla configurazione di trasporto a quella di lavoro e viceversa. L'installazione non richiede la realizzazione di opere fisse di fondazione e/o in elevazione, in quanto l'impianto sarà dotato di un telaio autoportante che fungerà da fondazione per l'appoggio diretto su terreno compattato e di paratie e sponde laterali di contenimento del materiale di riporto (misto naturale) per la realizzazione della rampa di carico. Anche i silos per lo stoccaggio verranno installati su delle piattaforme in calcestruzzo prefabbricato ed appoggiate direttamente sul terreno compattato. L'impianto si collocherà su un'area attualmente occupata da cumuli derivanti dall'attività di selezione e trattamento del materiale inerte. La superficie interessata dal manufatto sarà pari a circa 350 mq, mentre l'area interessabile anche dalla funzionalità dell'impianto stesso (area di transito, spazi perimetrali per manutenzioni ecc...) sarà pari a circa 2.000 mq;
2. realizzazione di interventi di recupero ambientale e rinaturalizzazione di un'area da dismettersi dall'attività produttiva. L'intervento si estenderà su una superficie di circa 13.300 mq, di cui circa 6.900 mq per la creazione di una fascia boscata (rimboschimenti a "querco – carpineto" e circa 6.400 mq (al lordo dello specchio d'acqua) per la stabilizzazione e completamento della zona riguardante l'area umida (stagno effimero). Nel dettaglio il progetto prevede i seguenti interventi:
 - inerbimento della superficie interessata dalla rinaturalizzazione mediante l'utilizzo di *Festuca arundinacea*; *Dactylis glomerata*; *Lolium perenne*; *Trifolium repens*; *Trifolium pratense*;
 - rinaturalizzazione dei terreni vicini alla fascia boscata decorrente lungo il margine della tangenziale nord di Torino, interessando indicativamente una fascia di circa 30 m dal limite esterno, mediante rimboschimenti impostati su modelli naturalistici e implementazione in termini dimensionali, strutturali ed ecologici, dei soprassuoli già esistenti mediante riqualificazione di superfici attualmente definite da scavi con accumuli di materiale inerte – terroso. Nel rimboschimento verranno utilizzate le

seguenti specie arboree: farnia (50%); olmo (10%); ciliegio selvatico (10%); carpino bianco (15%); acero campestre (5%) e le seguenti specie arbustive: biancospino (7%) e sanguinello (3%). Il rimboschimento sarà definito da un impianto modulare curvilineo con il rilascio di alcune piccole aree a radura tra i filari; il sesto di impianto sarà a quinconce con distanze di 3x4 m per le specie arboree e 2x1 m per le specie arbustive. Verranno utilizzate piantine di altezza pari a circa 1,00 – 2,50 m;

- in corrispondenza del laghetto, si prevede la realizzazione di un cordolo spondale in grado di aumentare la capacità dell'invaso; il riporto di terreno limoso nella zona della ex rampa di accesso all'invaso attualmente in ghiaia al fine di permettere la colonizzazione da parte delle macrofite e la messa a dimora di arbusti lungo la fascia più esterna dell'area ed in particolare lungo il cordolo spondale di progetto mediante l'utilizzo di specie quali salici arbustivi ed ontani ad integrazione della rinnovazione già presente. Nel dettaglio verranno messi a dimora *Salix purpurea* (30%); *Salix eleagnos* (20%); *Salix cinerea* (20%); *Prunus padus* (20%); *Alnus glutinosa* (10%); il materiale utilizzabile (salici) potrà consistere sia in piantine radicate che in talee ottenute da popolamenti contigui; per l'ontani ed il ciliegio verranno messe a dimora piantine di altezza compresa tra 1,00 e 2,50 m con sesto di impianto 1x1 m e file sfalsate di 0,50 cm.

Si prevede il risarcimento delle fallanze per il soprassuolo arboreo per almeno tre anni dalle ultime operazioni di recupero: in particolare si prevede il risarcimento completo delle eventuali fallanze alla fine del primo anno dall'impianto mentre nel secondo e terzo anno si considererà accettabile un livello di fallanze entro il 10%. Oltre il terzo anno non si prevedono ulteriori risarcimenti.

2. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della Legge istitutiva del Parco fluviale del Po (L.R. n. 28/90 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di area classificata: *Zona di salvaguardia*, nella quale vigono le norme vincolistiche di cui all'art.12 della L.R. 28/1990 e s.m.i.

3. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004, L.R.20/1989)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.243-17401 del 30/5/2002, relativa ai territori istituiti ad area protetta della fascia fluviale del Po con la L.R. 65/1995.

4 . Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'area l'intervento ricade:

- all'esterno della fascia di pertinenza fluviale;
- all'interno della zona **T/3**;
- in scheda progettuale sub – ambito **n. 3** (Bellacomba);
- in area indicata con la lettera **D** (principali aree degradate ai sensi dell'art. 3.11 delle N.d.A. del P.d.A.).

Ai sensi delle indicazioni contenute nella scheda progettuale Subambito 3- Bellacomba e delle previsioni delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, Titolo IV delle Norme per gli ambiti di intervento, questo ricade nei seguenti indirizzi di cui alla scheda progettuale ed all'allegato schema grafico:

In sponda sinistra della Stura. Comprende la cascina Bellacomba e le aree di pertinenza e l'area occupata da impianti di trasformazione degli inerti.

Interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale e al parere dell'ente gestione :

3.1. Nel perseguire l'obiettivo del miglioramento ambientale delle aree occupate dalle attività produttive esistenti in zona di trasformazione T, e in fascia complementare (FC), costituite da impianti di trasformazione inerti, si dovrà procedere ad una razionalizzazione delle attività e degli impianti e al recupero ambientale di una parte di esse secondo le seguenti prescrizioni:

- non è consentita l'attività estrattiva
- sono consentite esclusivamente attività di riciclaggio di macerie per la produzione di materiali inerti.
- riduzione delle aree occupate dall'attività produttiva consentita;
- demolizione le strutture e gli impianti non connessi funzionalmente con l'attività estrattiva;
- riqualificazione dell'intera area con realizzazione di ampie fasce perimetrali di bosco planiziale con funzione di rinaturalizzazione e mitigazione degli impatti derivanti dall'attività produttiva;
- realizzazione di un nuovo accesso all'area produttiva nel tratto compreso tra il sovrappasso della tangenziale e l'omonima cascina. In conseguenza della limitazione al solo traffico ciclo-pedonale del tratto di strada Bellacomba compreso tra cascina Bellacomba e cascina Varetto.

Il nuovo accesso si rende necessario per eliminare l'impatto sull'area agricola e in prossimità della fascia spondale, dei mezzi che accedono all'impianto.

- realizzazione di una barriera arborea fitta di protezione (acustica e visiva) lungo la tangenziale, in prosecuzione a quella prevista nel sub-ambito 1, a composizione parzialmente analoga (acacia ed ontani).

3.2. Per le attività in corso non compatibili con il punto 3.1, nel perseguire l'obiettivo di un loro allontanamento, è fatto divieto di realizzare interventi di manutenzione, straordinaria, ampliamento e ristrutturazione, di edifici e impianti finalizzati all'adeguamento, o al rinnovo dei sistemi e processi produttivi, fatto salvo gli adeguamenti dovuti in materia igienico edilizia, ambientale, sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.

Pertanto dall'esame delle norme, l'intervento risulta incompatibile, in quanto non si tratta di tipologia di impianto previsto in scheda progettuale.

5. Osservazioni

Pur essendo la tipologia di impianto non prevista tra quelle ammissibili in scheda progettuale del Piano d'Area, si ritiene che il percorso procedurale possa rientrare fra quanto previsto dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino, ai sensi di quanto Titolo III art.21 comma 5 bis delle Norme di Attuazione, che di seguito si cita:

Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima della approvazione del piano, è possibile, fatte salve le Norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'art. 53 della L.U.R., che disciplini:

- a) le modalità di utilizzo temporaneo dell'area e i tipi di intervento previsti;
- b) i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di 10 anni);
- c) l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che vi sia coincidenza tra proprietario e titolare dell'attività;
- d) l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della eventuale bonifica dell'area interessata;
- e) il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;
- f) l'entità della garanzia fidejussoria da prestare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d) da versare prima della stipula della convenzione;
- g) previsione di una penale per eventuali inadempienze pari al 30% del valore di cui al punto e).

La disciplina prevista e le relative modalità, al fine di individuare coerenti finalità d'uso, sono da individuare specificamente a seconda che l'area sia inserita in area U (zona urbanizzata) o N (zona di interesse naturalistico) del Piano d'Area o in aree classificate Area Attrezzata Riserva Naturale o Zona di Salvaguardia.

Resta inteso che qualora il soggetto titolare dell'attività economica non sia anche proprietario delle aree e dei fabbricati interessati dagli interventi edilizi, l'eventuale convenzione per la rilocalizzazione di cui al presente articolo dovrà essere definita di concerto con il proprietario delle aree.

Pertanto l'intervento – installazione di impianto di betonaggio mobile e opere di compensazione ambientale - sarà ammissibile solo in presenza di idonea convenzione che rispetti i punti indicati dalle NdA del PRGC. Sarà tuttavia cura dell'Amministrazione Comunale valutare la fattibilità di detta procedura, e pertanto la possibilità di stipula della convenzione tra le parti interessate, sulla base della tipologia del progetto presentato.

Sotto l'aspetto strettamente tecnico, dall'analisi del progetto preliminare di realizzazione di interventi di recupero ambientale e rinaturalizzazione dell'area, si fa rilevare quanto segue:

- Nella precedente lettera di questo Ente (prot. 955 del 04.08.09) si faceva riferimento alla necessità di un piano di manutenzione del verde per almeno un quinquennio. Nel progetto trasmesso la durata del periodo di manutenzione è di soli 3 anni. Si chiede di aumentare la durata del periodo di manutenzione in considerazione della localizzazione degli interventi.
- ...omissis...
- Nel progetto non viene specificato il numero di specie da mettere a dimora. Si chiede che venga specificato se si prevede l'utilizzo di sementali o di piante a pronto effetto e in che misura.

- Poiché nell'area sono già presenti individui di salice e pioppo sviluppati in modo spontaneo, si ritiene più opportuno che la barriera vegetata a margine della tangenziale sia realizzata con prevalenza di specie igrofile, a parziale sostituzione delle specie proposte tipiche del bosco planiziale della pianura padana (Quercus-Carpinetum).
- Infine si rileva che, nella già citata lettera del 04.08.09, questo Ente chiedeva che la superficie ove sono previsti gli interventi di riqualificazione ambientale sia più estesa verso il centro dell'area destinata alle attività produttive e debitamente protetta (idonea recinzione).

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere un orientamento preliminare favorevole in merito all'ammissibilità dell'intervento, fatte salve le considerazioni in merito alla necessità di convenzionamento con la Città di Torino nonché le osservazioni relative agli elementi di criticità sopra evidenziati.

Il Comune di Torino Settore permessi di costruire trasmetteva quindi una richiesta formale di parere (prot. di ricevimento Ente Parco n. 4067 del 21/12/2009) che è stata esaminata nella commissione urbanistica del 23/12/2009. La documentazione progettuale allegata a tale richiesta (progetto Geostudio) del Comune è identica a quella pervenuta in data 14/08/2009.

Nella documentazione allegata all'istanza, la ditta Beton S.p.A. dichiara che si è concordato con gli uffici comunali la predisposizione, unitamente all'istanza di DIA, di un atto di impegno unilaterale d'obbligo, propedeutico alla successiva convenzione da stipulare in tutte le sue parti, con l'assunzione immediata di tutti gli impegni di carattere ambientale da eseguire contestualmente all'intervento in progetto.

In particolare, l'atto unilaterale d'obbligo a firma della proprietà Società La Pavimentazione Moderna S.r.l. e della Società BETON s.p.a., alla quale la prima ha concesso in data 28.12.2007 in comodato una porzione di terreno di circa 100.000 m², prevede che la BETON s.p.a. si impegna a:

- realizzare sul terreno in comodato un "intervento di recupero ambientale e rinaturalizzazione secondo le direttive fornite dal Parco Fluviale del Po Torinese e riportate nel progetto predisposto da Geostudio allegato alla D.I.A. ;
- stipulare con il Comune di Torino, a semplice richiesta del Comune stesso, e comunque entro due anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, una convenzione secondo la bozza allegata all'atto stesso.

Il suddetto impegno è subordinato alla condizione che il Comune di Torino acconsenta alla denuncia di inizio attività che sarà presentata dalla Beton s.p.a. entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, per realizzare nel terreno in disponibilità, un impianto mobile di betonaggio finalizzato ad integrare il ciclo della produzione di calcestruzzo già attiva sull'area stessa.

Di seguito si richiama quanto emerso nell'istruttoria della commissione urbanistica:

2. OSSERVAZIONI (alla pratica prot. ricevimento 4067 del 21/12/2009)

Sotto l'aspetto tecnico si rileva che il progetto, sia di installazione dell'impianto di betonaggio che di recupero ambientale, è il medesimo già pervenuto direttamente dalla Società in data 14/08/2009 (prot. di ricevimento n. 2650), in merito al l'Ente di gestione si era già espresso in via preliminare con la sopra richiamata nota prot. 1098 del 31.08.2009.

Si ritiene pertanto opportuno ribadire che il progetto di riqualificazione ambientale, pur essendo in linea generale ammissibile, dovrà essere modificato integrato in particolare per i seguenti aspetti:

- a) La durata del periodo di manutenzione dovrà essere di almeno cinque anni (come già richiesto nella nota prot. 955 del 04/08/2009). Di conseguenza anche il piano di manutenzione dovrà essere articolato per un identico periodo (risarcimenti delle fallanze ecc...).
- b) Pur essendo specificati in progetto i sestri di impianto ed il materiale vegetale che sarà impiegato per i rimboschimenti ed il cosiddetto "arbustamento", è necessario che sia specificato anche il numero di piante stimato, soprattutto perché è previsto il rilascio di alcune piccole aree a radura; tale definizione numerica sarà utile al fine di potere procedere a eventuali successive verifiche di attecchimento.
- c) Come già specificato nella nota prot. 955 del 04/08/2009, la superficie dove sono previsti in progetto gli interventi di riqualificazione ambientale dovrà essere maggiormente estesa verso il centro dell'area destinata alle attività produttive e adeguatamente protetta con idonea recinzione.

Sotto l'aspetto procedurale si evidenzia che l'art. 21 comma 5 bis delle N.d.A. del P.R.G., prevede che la convenzione sia stipulata, oltre che con la Città di Torino, anche con l'Ente di gestione dell'area protetta. Pertanto, trattandosi di atto di competenza degli organi dell'Ente Parco, la commissione urbanistica ritiene necessario un pronunciamento della Giunta Esecutiva in merito alla condivisione del percorso procedurale proposto, mediante presentazione da parte della Società di un "atto unilaterale di obbligo".

Pertanto si rileva la necessità che l'Ente di gestione assuma determinazioni specifiche in merito a tale proposta, ossia l'eventuale accettazione di un atto unilaterale d'obbligo immediato, con sottoscrizione entro i due anni successivi di una convenzione secondo il modello allegato all'atto unilaterale stesso. Tale proposta deriva dalla necessità della Ditta BETON di potere disporre entro tempi brevi di un'area ove collocare l'impianto mobile, in quanto la Società stessa si trova nella condizione di non potere più disporre dell'area nella quale era precedentemente collocato l'impianto, a causa di scadenza di termini di affitto.

Tutto ciò premesso

Ritenuto di specificare i seguenti elementi caratterizzanti:

- a) La scheda progettuale del Piano d'Area del Parco prescrive che, nell'ottica di procedere ad una razionalizzazione delle attività presenti ed al recupero ambientale, si deve operare nella direzione di una riduzione delle aree occupate dalle attività produttive; pertanto la richiesta di installazione di un impianto di betonaggio, aggiuntivo rispetto agli impianti già esistenti, è da ritenere *non compatibile* rispetto alle norme del Piano d'Area.
- b) Se, nonostante l'incompatibilità dell'intervento proposto rispetto alle norme di Piano d'Area del Parco, la Città di Torino intende comunque consentirlo, è tenuta ad applicare la procedura di convenzionamento ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis del PRG; in tal caso il Comune stesso deve farsi parte diligente nel perseguire con sollecitudine tale procedura. In caso contrario l'impianto non potrà essere installato, in quanto non compatibile con le norme della scheda progettuale del Piano d'Area, come sopra specificato.
- c) La Convenzione, secondo quanto previsto dal citato art. 21 comma 5 bis del PRG della Città di Torino, deve essere stipulata dalla ditta con la Città e con l'Ente Parco.
- d) Tale Convenzione deve prevedere che gli interventi di recupero ambientale siano realizzati secondo le prescrizioni date dall'Ente Parco, specificate ai punti a), b) e c) della sopra richiamata istruttoria, ovvero quanto segue:
 - La durata del periodo di manutenzione dovrà essere di almeno cinque anni (come già richiesto nella nota prot. 955 del 04/08/2009). Di conseguenza anche il piano di manutenzione dovrà essere articolato per un identico periodo (risarcimenti delle fallanze ecc...).
 - Pur essendo specificati in progetto i sestri di impianto ed il materiale vegetale che sarà impiegato per i rimboschimenti ed il cosiddetto "arbustamento", è necessario che sia specificato anche il numero di piante stimato, soprattutto perché è previsto il rilascio di alcune piccole aree a radura; tale definizione numerica sarà utile al fine di potere procedere a eventuali successive verifiche di attecchimento.
 - Come già specificato nella nota prot. 955 del 04/08/2009, la superficie dove sono previsti in progetto gli interventi di riqualificazione ambientale dovrà essere maggiormente estesa verso il centro dell'area destinata alle attività produttive e adeguatamente protetta con idonea recinzione.
- e) La fideiussione di cui alla lettera f) dell'art. 21 comma 5 bis del PRG deve essere prevista anche a favore dell'Ente Parco, in quanto la norma prescrive che questa debba essere prestata dai soggetti privati, ed è da intendersi a favore dei soggetti pubblici firmatari della convenzione, ossia Città di Torino ed Ente Parco.
- f) Nel caso in cui la firma della Convenzione prevista dal PRG venisse - secondo la procedura proposta dalla ditta - preceduta dalla stipula di un "atto unilaterale d'obbligo", propedeutico alla Convenzione, tale procedura deve essere esplicitamente e formalmente accettata dalla

Città di Torino, in quanto costituisce comunque una procedura anomala rispetto a quanto previsto dall'art. 21 comma 5 bis del PRG.

- g) L'Ente Parco ritiene che, qualora venga perseguita tale strada (accettazione da parte del Comune di atto unilaterale d'obbligo propedeutico alla Convenzione), l'atto unilaterale debba contenere già tutte le previsioni e gli obblighi che devono essere contenuti nella Convenzione. Pertanto: o queste previsioni vincolanti vengono riportate già nell'atto unilaterale d'obbligo, o vengono riportate nella Convenzione da allegare all'atto unilaterale d'obbligo, come parte integrante e sostanziale.
- h) Nell'atto unilaterale d'obbligo (o nella Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale) devono essere contenuti tutti gli elementi previsti dall'art. 21 comma 5 bis del PRG, in particolare la quantificazione della fideiussione, che deve essere commisurata al valore dei costi di demolizione dei fabbricati e della bonifica dell'area interessata, ossia del costo degli interventi di recupero ambientale.
- i) L'impegno da parte della ditta proponente a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Torino (e, come previsto dal PRG, anche con l'Ente Parco) entro due anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, comporta un termine eccessivamente lungo, che non trova riscontro giustificativo nella norma di riferimento. Pertanto si ritiene di stabilire che la Convenzione dovrà essere stipulata entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, a pena di decadenza di ogni effetto delle autorizzazioni concesse dal Comune di Torino per l'installazione dell'impianto di betonaggio.

Ritenuto che le suddette osservazioni debbano costituire indirizzi procedurali per l'Ente nonché formali richieste al Comune di Torino ed al privato proponente, quali condizioni essenziali per l'eventuale proseguimento dell'iter procedurale.

Visto il preventivo parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/92.

Visto lo Statuto dell'Ente;

con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per quanto in premessa considerato

1. Di approvare i seguenti indirizzi procedurali in merito alla procedura di atto unilaterale d'obbligo propedeutico a stipula di convenzione ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis del P.R.G. della Città di Torino, relativamente al progetto di installazione di impianto di betonaggio mobile in strada Bellacomba n. 140 da parte della Società Beton:

- a) La scheda progettuale del Piano d'Area del Parco prescrive che, nell'ottica di procedere ad una razionalizzazione delle attività presenti ed al recupero ambientale, si deve operare nella direzione di una riduzione delle aree occupate dalle attività produttive; pertanto la richiesta di installazione di un impianto di betonaggio, aggiuntivo rispetto agli impianti già esistenti, è da ritenere *non compatibile* rispetto alle norme del Piano d'Area.
- b) Se, nonostante l'incompatibilità dell'intervento proposto rispetto alle norme di Piano d'Area del Parco, la Città di Torino intende comunque consentirlo, è tenuta ad applicare la procedura di convenzionamento ai sensi dell'art. 21 comma 5 bis del PRG; in tal caso il Comune stesso deve farsi parte diligente nel perseguire con sollecitudine tale procedura. In caso contrario l'impianto non potrà essere installato, in quanto non compatibile con le norme della scheda progettuale del Piano d'Area, come sopra specificato.
- c) La Convenzione, secondo quanto previsto dal citato art. 21 comma 5 bis del PRG della Città di Torino, deve essere stipulata dalla ditta con la Città e con l'Ente Parco.

- d) Tale Convenzione deve prevedere che gli interventi di recupero ambientale siano realizzati secondo le prescrizioni date dall'Ente Parco, specificate ai punti a), b) e c) della sopra richiamata istruttoria, ovvero quanto segue:
- La durata del periodo di manutenzione dovrà essere di almeno cinque anni (come già richiesto nella nota prot. 955 del 04/08/2009). Di conseguenza anche il piano di manutenzione dovrà essere articolato per un identico periodo (risarcimenti delle fallanze ecc...).
 - Pur essendo specificati in progetto i sestri di impianto ed il materiale vegetale che sarà impiegato per i rimboschimenti ed il cosiddetto "arbustamento", è necessario che sia specificato anche il numero di piante stimato, soprattutto perché è previsto il rilascio di alcune piccole aree a radura; tale definizione numerica sarà utile al fine di potere procedere a eventuali successive verifiche di attecchimento.
 - Come già specificato nella nota prot. 955 del 04/08/2009, la superficie dove sono previsti in progetto gli interventi di riqualificazione ambientale dovrà essere maggiormente estesa verso il centro dell'area destinata alle attività produttive e adeguatamente protetta con idonea recinzione.
- e) La fideiussione di cui alla lettera f) dell'art. 21 comma 5 bis del PRG deve essere prevista anche a favore dell'Ente Parco, in quanto la norma prescrive che questa debba essere prestata dai soggetti privati, ed è da intendersi a favore dei soggetti pubblici firmatari della convenzione, ossia Città di Torino ed Ente Parco.
- f) Nel caso in cui la firma della Convenzione prevista dal PRG venisse - secondo la procedura proposta dalla ditta - preceduta dalla stipula di un "atto unilaterale d'obbligo", propedeutico alla Convenzione, tale procedura deve essere esplicitamente e formalmente accettata dalla Città di Torino, in quanto costituisce comunque una procedura anomala rispetto a quanto previsto dall'art. 21 comma 5 bis del PRG.
- g) 'Ente Parco ritiene che, qualora venga perseguita tale strada (accettazione da parte del Comune di atto unilaterale d'obbligo propedeutico alla Convenzione), l'atto unilaterale debba contenere già tutte le previsioni e gli obblighi che devono essere contenuti nella Convenzione. Pertanto: o queste previsioni vincolanti vengono riportate già nell'atto unilaterale d'obbligo, o vengono riportate nella Convenzione da allegare all'atto unilaterale d'obbligo, come parte integrante e sostanziale.
- h) Nell'atto unilaterale d'obbligo (o nella Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale) devono essere contenuti tutti gli elementi previsti dall'art. 21 comma 5 bis del PRG, in particolare la quantificazione della fideiussione, che deve essere commisurata al valore dei costi di demolizione dei fabbricati e della bonifica dell'area interessata, ossia del costo degli interventi di recupero ambientale.
- i) L'impegno da parte della ditta proponente a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Torino (e, come previsto dal PRG, anche con l'Ente Parco) entro due anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, comporta un termine eccessivamente lungo, che non trova riscontro giustificativo nella norma di riferimento. Pertanto si ritiene di stabilire che la Convenzione dovrà essere stipulata entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, a pena di decadenza di ogni effetto delle autorizzazioni concesse dal Comune di Torino per l'installazione dell'impianto di betonaggio.

2. Di stabilire che gli indirizzi di cui al punto precedente costituiscono formali richieste al Comune di Torino ed al privato proponente, quali condizioni essenziali per l'eventuale proseguimento dell'iter procedurale in oggetto.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo del Settore Aree Protette della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 21/07/1992 n. 36, come modificato dall'art. 10 della L.R. 27/01/2009 n.3, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma medesima.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario
Dr. Roberto Damilano

Il Presidente
Piergiorgio Bevione

Copia conforme all'originale composta di n. facciate

Il funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta:

- la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
- rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;
Il Funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta:

- la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
- rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

- senza che contro di essa pervenissero reclami
- con ricevimento di osservazioni in data.....

Il Funzionario incaricato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione di giunta esecutiva **viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 15 giorni dalla sua adozione per il controllo preventivo di legittimità (per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005) con nota n. del
- La presente deliberazione di giunta esecutiva **non viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) per il controllo preventivo di legittimità.
- La presente deliberazione di giunta esecutiva è stata trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 30 giorni dalla sua adozione per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005 con nota n. del

Divenuta esecutiva in data in seguito alla trasmissione per la verifica di legittimità;

Annullata dall'Ufficio regionale con provvedimento regionale n. del

Il Segretario
Dr. Roberto Damilano

Il Presidente
Piergiorgio Bevione